



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da (...), (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentati e difesi dall'avvocato A. L., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(...) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato G. D. B., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(...) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati A. Z., J. V., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A. Z. in (...);

per l'annullamento

previa sospensione e/o adozione di altre misure cautelari

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del "Provvedimento di esclusione dalla procedura di gara" del 10.1.2024 del Responsabile di Procedimento per la Fase di Affidamento della (...), e di tutti i suoi allegati, e del relativo "Avviso ammissione ed esclusioni ex art. 20 del D.Lgs. 36/2023" di pari data del Responsabile Ufficio Gare della medesima (...), entrambi trasmessi con p.e.c. del 10/01/2024, con cui, nella procedura l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori per <<Interventi di riparazione e manutenzione di qualsiasi genere ed entità delle reti interne idriche e fognanti, delle relative diramazioni, degli impianti connessi nonché delle derivazioni per l'allacciamento di nuove utenze. Anno 2024 >>, è stata disposta l'esclusione del costituendo RTI "(...)", capogruppo-mandatario, e "(...)" mandante, con riferimento al Lotto 2 (Zona Metropolitana), CIG (...), e al Lotto 4 (Zona Litoranea) CIG (...);

della Determina n. 30 del 25.1.2024 del Direttore Generale della (...) in House Providing, e di tutti i suoi allegati, e della relativa comunicazione di aggiudicazione definitiva del 26.1.2024, con cui, nella medesima procedura, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della "(...)", con riferimento al Lotto 2 (Zona Metropolitana) CIG: (...), e nella parte in cui sono stati approvati i verbali di gara ivi menzionati;

dei verbali di gara n. 19 del 30.11.2023 e n. 21 del 1.12.2023 con cui le offerte della ricorrente sono state ritenute anomale, della nota del 5.12.2023 della stazione appaltante con cui sono stati richiesti i giustificativi, dei due verbali del 18.12.2023 e del verbale del 21.12.2023 in cui sono stati esaminati i giustificativi per le offerte;

del "verbale di non congruità" del 10.1.2024 in cui sono state confermate le anomalie delle offerte;

del verbale di gara n. 31 del 10.1.2024, nella parte in cui per il Lotto 2, è stata proposta l'aggiudicazione alla controinteressata (...);

del provvedimento di rigetto della istanza di annullamento in autotutela del 26.1.2024 (trasmesso con p.e.c. di pari data);

ove occorrer possa, e nei limiti dei motivi di ricorso, del Bando e Disciplinare di gara e dei documenti allegati al Progetto relativo al Lotto 2 (Relazione e Quadro Economico, Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico, Capitolato Speciale e gli altri allegati), nonché della determina a contrarre (Determinazione n. 482 del 22.9.2023) con cui essi sono stati approvati;

degli altri atti di seguito specificati e, comunque, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto;
con conseguente dichiarazione di inefficacia previa adozione delle relative misure cautelari, del consequenziale contratto di appalto relativo al Lotto 2, ove nelle more stipulato;
con condanna con riferimento al Lotto 2, della Stazione Appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente e stipula del contratto con la medesima o al subentro nel contratto, ove nelle more stipulato, all'uopo dichiarando la ricorrente la disponibilità al subentro, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario;
in via di estremo subordine: per l'annullamento integrale della gara, sussistendo l'interesse strumentale alla sua ripetizione, con condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti della ricorrente per l'inutile partecipazione alla gara

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da (...). A R.L. il 22/2/2024:
per l'annullamento, previa sospensiva e/o adozione di altre misure cautelari, oltre che dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, anche:
del provvedimento denominato "RATIFICA PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE" datato 17.02.2024, sottoscritto digitalmente il 19.2.2024, del Responsabile Unico di Progetto, con cui, nella procedura l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori per <<Interventi di riparazione e manutenzione di qualsiasi genere ed entità delle reti interne idriche e fognanti, delle relative diramazioni, degli impianti connessi nonché delle derivazioni per l'allacciamento di nuove utenze. Anno 2024 >>, è stata disposta la "ratifica" del provvedimento di esclusione, assunto in data 10.1.2024 dal Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento, del costituendo RTI "(...) Consorzio Stabile s.c. a r.l.", capogruppo-mandataria, e "(...).", mandante, con riferimento al Lotto 2 (Zona Metropolitana), CIG (...), e al Lotto 4 (Zona Litoranea) CIG (...), nonché dei verbali e provvedimenti in esso richiamati anche nella parte in cui essi sono approvati;
della Determina n. 30 del 25.1.2024 del Direttore Generale della (...) in House Providing, e tutti i suoi allegati, e la relativa comunicazione di aggiudicazione definitiva del 26.1.2024, con cui, nella medesima procedura, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della "(...)", con riferimento al Lotto 2 (Zona Metropolitana) CIG: (...), e nella parte in cui sono stati approvati i verbali di gara ivi menzionati;
degli altri atti di seguito specificati e, comunque, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto;
con conseguente dichiarazione di inefficacia, previa adozione delle relative misure cautelari, del consequenziale contratto di appalto relativo al Lotto 2, ove nelle more stipulato;
con condanna, con riferimento al Lotto 2, della Stazione Appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente e stipula del contratto con la medesima o al subentro nel contratto, ove nelle more stipulato, all'uopo dichiarando la ricorrente la disponibilità al subentro, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario;
in via di estremo subordine:
per l'annullamento integrale della gara, sussistendo l'interesse strumentale alla sua ripetizione, con condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti della ricorrente per l'inutile partecipazione alla gara.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società (...) e della società (...)

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il costituendo RTI "(...) Consorzio Stabile s.c. a r.l.", capogruppo-mandataria, e "(...).", mandante, partecipava, limitatamente al Lotto 2 ed al Lotto 4, alla procedura di gara, con affidamento secondo il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori per <<Interventi di riparazione e manutenzione di qualsiasi genere ed entità delle reti interne idriche e fognanti, delle relative diramazioni, degli impianti connessi nonché delle derivazioni per l'allacciamento di nuove utenze. Anno 2024>> indetta dalla (...) in House Providing, classificandosi al primo posto delle rispettive graduatorie.

La stazione appaltante disponeva l'esclusione del RTI ricorrente con riferimento ad entrambi i lotti giusta "Provvedimento di esclusione dalla procedura di gara" in data 10.1.2024 del Responsabile di Procedimento per la Fase di Affidamento, ed in pari data il Responsabile della Fase di Affidamento formulava la "proposta di aggiudicazione", indicando per il Lotto n. 2 la controinteressata (...) e per il Lotto n. 4 altro operatore economico.

Con Determina n. 30 del 25.1.2023, comunicata il 26.1.2024, il Direttore Generale della (...) disponeva l'aggiudicazione del Lotto n. 2 alla (...).

Con il gravame in decisione, notificato in data 7 febbraio 2024, la ricorrente ha adito l'intero Tribunale per l'annullamento, previa sospensiva, di tutti gli atti in epigrafe indicati e, principalmente, del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara e dell'aggiudicazione in favore della controinteressata "(...)", della gara *de qua* con riferimento al Lotto 2.

La ricorrente chiede inoltre, con riferimento al medesimo Lotto 2, la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno patito in forma specifica, tramite l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa occorrendo declaratoria di inefficacia e disponibilità al subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero - in subordine - per equivalente economico.

In via di estremo subordine, la ricorrente insta per l'annullamento integrale della gara con condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti dalla medesima per l'inutile partecipazione alla procedura di gara.

Il gravame è affidato alla denuncia di due articolate doglianze con cui si deduce:

"1. Incompetenza del "responsabile di procedimento per la fase di affidamento" ad emettere il provvedimento di esclusione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, nonché della lex specialis di gara, con riferimento all'incompetenza del "responsabile di procedimento per la fase di affidamento" ad emettere il provvedimento di esclusione. In subordine, illegittimità del bando di gara in parte qua per violazione delle medesime disposizioni di legge. Invalidità derivata del provvedimento di aggiudicazione.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 41, commi 13 e 14, dell'art. 108, comma 9, e dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 nonché della lex specialis di gara, con riferimento al giudizio di "non congruità" delle offerte della ricorrente. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza e contraddittorietà in relazione al medesimo giudizio. In ogni caso, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento. In subordine, illegittimità della lex specialis di gara in parte qua per violazione delle medesime disposizioni di legge. Invalidità derivata del provvedimento di aggiudicazione".

Si sono costituite in resistenza al ricorso la resistente (...) S.p.A. in House Providing e la controinteressata società (...), instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 22/02/2024 e depositato in pari data, la ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensiva e/o adozione di altre misure cautelari, oltre che dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, anche del provvedimento denominato "RATIFICA PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE" in data 17.02.2024 a firma del Responsabile Unico di Progetto, con cui è stata disposta la "ratifica" del provvedimento di esclusione, assunto in data 10.1.2024 dal Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento, del costituendo RTI "(...) Consorzio Stabile s.c. a r.l.", capogruppo-mandataria, e "(...)", mandante, con riferimento al Lotto 2 (Zona Metropolitana), CIG (...), e al Lotto 4 (Zona Litoranea), nonché dei verbali e provvedimenti in esso richiamati anche nella parte in cui essi sono approvati.

Con l'atto per motivi aggiunti sono dedotte due ulteriori censure, la prima specificamente volta a contestare la legittimità del provvedimento di ratifica per vizio proprio, la seconda tesa a replicare le medesime ragioni già esposte con il secondo motivo di impugnazione del ricorso principale:

"1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della L. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento.

2. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 41, commi 13 e 14, dell'art. 108, comma 9, e dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 nonché della lex specialis di gara, con riferimento al giudizio di "non congruità" delle offerte della ricorrente. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza e contraddittorietà in relazione al medesimo giudizio. In ogni caso, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento. In subordine, illegittimità della lex specialis di gara in parte qua per violazione delle medesime disposizioni di legge. In-validità derivata del provvedimento di aggiudicazione*".

Le parti intimare hanno depositato memorie controdeducendo anche sulle censure formulate con il ricorso per motivi aggiunti e concludendo per la sua reiezione.

Con ordinanza cautelare n. 74/2024 pubblicata il 12/03/2024, adottata all'esito dell'udienza camerale del giorno 8 marzo 2024, questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare ritenendo *prima facie* corretto l'operato della stazione appaltante e della commissione di gara e non ravvisando nemmeno il paventato *periculum in mora* per essere prevalente, nella comparazione degli interessi coinvolti, l'interesse pubblico connesso allo svolgimento immediato dei lavori oggetto di gara.

In prossimità dell'udienza di trattazione di merito del ricorso le parti hanno depositato documenti, nonché memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.

All'udienza pubblica del 24 maggio 2024, dopo ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti non sono meritevoli di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

2.1. *Ante omnia* va rilevata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo motivo articolato mediante il ricorso introduttivo con cui viene postulata l'incompetenza del Responsabile di fase rispetto all'adozione del provvedimento di esclusione dalla gara.

Ed infatti il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara è stato ratificato, giusta provvedimento in data 19 febbraio 2024, gravato con l'atto per motivi aggiunti, con cui il RUP ha fatto proprio integralmente il provvedimento di esclusione relativamente ai lotti 2 e 4, del costituendo RTI (...) assunto in data 10.01.2024 dal Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento, unitamente a tutti i sotesi motivi e con richiamo delle fasi endoprocedimentali, ivi compresi i giustificativi fatti pervenire dal costituendo RTI (...), relativi ai lotti 2 e 4, in data 16.12.2023 e 04.01.2024.

Pertanto deve ritenersi non più sussistente l'interesse della ricorrente all'esame della dedotta censura di incompetenza.

2.2. Va ora esaminato il primo motivo dell'atto per motivi aggiunti con cui si lamenta la violazione dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 o, comunque, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990 o l'eccesso di potere in quanto, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, il provvedimento di ratifica non esternerebbe le "*ragioni di interesse pubblico*" giustificatrici del potere di sostituzione.

L'assunto non è fondato.

In termini generali deve rilevarsi che la ratifica rappresenta una *species* riconducibile nel più ampio genere degli atti di convalida. La ratifica è accomunata alla convalida dal fatto di essere, al pari di quest'ultima, un atto di "convalescenza", con cui l'Amministrazione pone rimedio a proprie precedenti illegittimità, sanando retroattivamente i vizi di atti già adottati, attraverso un potere di autotutela in funzione di conservazione di questi e, dunque, con finalità antitetica alla tradizionale autotutela "caducatoria", propria dei provvedimenti di ritiro di atti viziati (annullamento d'ufficio e revoca); in sostanza l'elemento che contraddistingue la ratifica è la tipologia di vizio alla cui eliminazione è preordinato e che è dato dall'incompetenza relativa, mentre la convalida riguarda ogni altra illegittimità (cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 07/06/2018) 26-10-2018, n. 6125 Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3340).

Segnatamente la ratifica costituisce l'atto con il quale l'organo competente conferma l'atto adottato da altro organo della stessa Amministrazione privo della relativa competenza, sanando così questo vizio di legittimità.

Il provvedimento di ratifica di un atto amministrativo deve avere per sua stessa natura e funzione la stessa efficacia, anche *ratione temporis*, del provvedimento ratificato di cui deve mutuarne l'identico contenuto che non può, quindi, essere oggetto di modifiche o integrazioni sotto il profilo oggettivo e soggettivo. In difetto di tale necessaria identità contenutistica tra l'atto ratificante e quello ratificato si è al di fuori

dell'esercizio del potere di autotutela configurandosi il provvedimento adottato quale espressione di una autonoma rinnovazione del potere amministrativo (in tali termini, T.A.R. L'Aquila, sentenza n. 249 del 13 giugno 2022).

La giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che, con riferimento all'obbligo di motivazione in sede di ratifica di un provvedimento amministrativo, costituiscono requisiti necessari, ma anche sufficienti, l'esternazione delle ragioni di interesse pubblico e la volontà dell'organo di assumere l'atto viziato da incompetenza (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 23/10/2014, n. 5234).

Ebbene, applicate le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, osserva il Collegio che, come già statuito nell'ordinanza cautelare n. 74/2024, il sopravvenuto provvedimento in data 19 febbraio 2024 con cui il Responsabile Unico del Progetto ha ratificato, facendolo proprio, il provvedimento di esclusione, relativamente ai lotti 2 e 4, del costituendo RTI (...) assunto in data 10.01.2024 dal Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento, reca puntualmente, sotto il profilo motivazionale, le ragioni di pubblico interesse che hanno indotto l'Amministrazione ad esercitare il potere di autotutela conservativa.

Ed infatti il provvedimento di ratifica è supportato da adeguata motivazione recando le precise ragioni giustificatrici, sia in ordine alla piena condivisione delle valutazioni versate nel verbale di non congruità dell'offerta del RTI (...), sia in ordine alla volontà di assicurare *“il rigoroso e formale rispetto dell'art. 7 dell'Allegato I.2 D.lgs. 36/2023”*.

2.3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, il cui contenuto è sostanzialmente riproposto mediante la seconda censura articolata con il ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce che il provvedimento di esclusione dalla gara sarebbe illegittimo per i macroscopici vizi che connotano l'intero subprocedimento di verifica e, segnatamente, per:

- a) l'erronea individuazione della soglia di anomalia;
- b) la macroscopica irragionevolezza e gli errori fattuali nel procedimento di verifica e nel giudizio di non congruità.

Sotto il primo profilo, viene postulato che, ai sensi ex art. 110, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il bando stabilisce quanto segue *“Sono considerate anormalmente basse e quindi da sottoporre a verifica di anomalia le offerte che presentano un ribasso percentuale superiore al doppio della media aritmetica dei ribassi offerti di tutte le offerte ammesse”*.

Secondo le prospettazioni di parte ricorrente, in violazione di quanto disposto dalla *lex specialis*, la stazione appaltante avrebbe individuato le offerte proposte dalla ricorrente come anomale *“essendo la percentuale di ribasso offerta pari ad oltre il doppio della media aritmetica delle offerte economiche degli altri soggetti ammessi”*.

L'assunto non merita condivisione atteso che il bando stesso prescrive che la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

In ordine al secondo profilo di doglianza, concernente il giudizio di non congruità dell'offerta, la ricorrente deduce che il giudizio sarebbe macroscopicamente illogico e irragionevole poiché non terrebbe conto, da una parte, dell'esame dell'offerta e dei giustificativi della ricorrente, e dall'altra, degli allegati alla *lex specilis* di gara.

Il giudizio di non congruità formulato dalla stazione appaltante poggia su tre profili:

- l'operatore economico, in sede di giustificazioni, ha modificato, riducendolo, il costo della manodopera indicato nell'offerta;
- l'operatore economico ha *“compreso”* nell'offerta le spese generali e l'utile nel costo della manodopera;
- i prezzi di alcuni materiali al netto del ribasso offerto sono inferiori ai preventivi prodotti e l'esiguo utile dichiarato non è sufficiente ad assorbire le sottostime.

Riguardo ai primi due profili la ricorrente lamenta l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante in quanto nell'offerta la ricorrente ha indicato il medesimo importo (euro 1.010.300,50) determinato nella *lex specialis* al lordo delle spese generali e degli utili.

Invero, al riguardo, deve preliminarmente precisarsi che il costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante era da ritenersi al netto delle spese generali e degli utili, in quanto lo stesso non può essere indicato al lordo dell'utile di impresa e delle spese generali, come del resto desumibile dall'art. 41, comma 14, secondo cpv del Codice dei contratti pubblici secondo cui *“[i] costi della manodopera e della sicurezza sono*

scorporati dall'importo assoggettato al ribasso". Si appalesa, pertanto, inconferente il richiamo operato dalla ricorrente all'"Elenco Prezzi Unitari" ed all'art. 27 del "Capitolato Speciale d'appalto".

Nel caso di specie, la stazione appaltante ha accertato la modifica, ad opera del RTI ricorrente, dell'offerta economica nella parte inerente ai costi della manodopera, che venivano indicati inizialmente nella misura di € 1.010,300,50 e, successivamente, in seguito ai giustificativi presentati, in quella di € 836.687,78, determinandosi così, in base alla *lex specialis*, un'offerta insostenibile, come emerge chiaramente dal "verbale di non congruità" del 10.1.2024.

Anche il terzo profilo di doglianza, riguardante la contestazione di alcune voci di prezzo dei materiali, non ha pregio giuridico alla luce delle statuizioni già espresse nell'ordinanza cautelare n. 74/2024 ove è stato rimarcato che, in termini generali, la verifica di anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dell'offerta, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica ed ha ad oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze, bensì l'accertamento in concreto dell'attendibilità e affidabilità dell'offerta in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, sicché la valutazione di congruità non deve concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (v., da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 30/10/2023, n.9320). Peraltro, la verifica di anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione censurabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, vizi che nella fattispecie non paiono sussistere.

3. In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni i provvedimenti impugnati risultano immuni dai vizi denunciati.

Ne consegue, pertanto, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge nei sensi di cui in motivazione.

Condanna (...) ed (...), in proprio e quali, rispettivamente, capogruppo mandataria e mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra esse, al pagamento in favore della società (...) in House Providing e della società (...) delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro millecinquecento (1.500,00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO